

MISURA DELLA REMUNERAZIONE DOVUTA DAL CAPITOLO AI SACERDOTI CANONICI (Aggiornamento di Novembre 2008).

Con la Comunicazione N. 7/90 del Settembre 1990 (punto 1.1.7), l'Istituto Centrale portò a conoscenza degli Istituti la Determinazione assunta dalla Riunione dei Presidenti delle Conferenze Regionali del 17/20 Settembre 1990 in materia di remunerazione che il Capitolo Cattedrale, Abbaziale, Concattedrale o Collegiale è **tenuto ad assicurare ai sacerdoti che svolgono il ministero canonico a tempo pieno** (Cfr. Notiziario C.E.I., numero 8 del 24 Settembre 1990, pag. 225).

Nel rammentare che le remunerazioni minime dovute dagli enti in oggetto per l'anno 2008 sono state portate a conoscenza con la Comunicazione N. 7/2007, si indicano, di seguito, **le remunerazioni minime che i Capitoli Cattedrali, Abbaziali, Concattedrali o Collegiali debbono assicurare per l'anno 2009 ai sacerdoti che svolgono il ministero canonico a tempo pieno:**

- a) Sacerdoti canonici la cui posizione è stata definita entro il 31 Dicembre 1990.
La remunerazione minima mensile deve essere pari ad almeno €52.

- b) Sacerdoti canonici la cui posizione è stata definita dopo il 31 Dicembre 1990.
La remunerazione minima mensile deve essere pari ad almeno € 324.